

CONVENZIONE QUADRO PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA DIDATTICA E DELL'OSPITALITA' STUDENTESCA FINALIZZATA ALLA COOPERAZIONE IN AMBITO ARTISTICO E MUSICALE NELLA CITTA' DI VENEZIA

TRA

I.I.S. VENDRAMIN CORNER (in seguito denominato Istituto), con sede in Venezia, Castello 787/A 30122 Venezia, codice fiscale 80012710275, PEC veis00800e@pec.istruzione.it rappresentata da ing. Lamonica Michelangelo in qualità di dirigente scolastico, domiciliato per la carica presso la sede Venezia, Castello 787/A 30122 Venezia

E

Il Conservatorio Benedetto Marcello, codice fiscale 80012990273 con sede in Venezia Sestiere di S. Marco 2810, CAP. 30124, nel seguito indicato come "Conservatorio", PEC: conservatorio.venezias@pcert.postecert.it rappresentato dall'Avv. Fabio Moretti in qualità di Presidente e legale rappresentante del Conservatorio e domiciliato per gli atti presso la sede in Venezia – San Marco 2810;

CONSIDERATO CHE

Il I.I.S. VENDRAMIN CORNER favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano la cooperazione nell'ambito della didattica e della diffusione della cultura nel territorio e promuovendo iniziative orientate all'ospitalità di attività e di studenti presso i propri spazi di pertinenza;

I due Enti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della didattica che potranno riguardare la collaborazione e interazione nei Corsi e nelle attività didattiche istituzionali dei due Enti e la mobilità studentesca e della docenza con azioni tese a favorire e agevolare l'ospitalità e l'esecuzione di eventi negli spazi dell'Istituto;

I due Enti ritengono ancora di comune interesse una collaborazione nel campo dell'organizzazione e gestione degli eventi culturali rivolti sia agli studenti che e alla cittadinanza. Tale attività potrà prevedere anche la reciproca messa a disposizione di spazi culturali ed espositivi nonché la condivisione sinergica di personale e risorse da concordare preventivamente;

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

L'Istituto e il Conservatorio si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando una collaborazione in ambito musicale organizzando esibizioni, eventi e/o saggi musicali organizzati in ambito didattico presso le strutture dell'Istituto e l'accoglimento di studenti fuori sede negli spazi appositamente dedicati dell'Istituto.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto l'Istituto si impegna a:

- a) fornire gli spazi per le attività
- b) fornire un servizio di sorveglianza per le studentesse e gli studenti impegnati nelle attività
- c) inserire all'interno del PTOF dell'istituto le attività che scaturiranno dalla presente Convenzione
- d) collaborare con il Conservatorio alla realizzazione di buone pratiche.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto il Conservatorio si impegna a:

- a) programmare l'esecuzione di specifici eventi presso la sede dell'Istituto i cui dettagli organizzativi saranno di volta in volta concordati con specifici accordi attuativi della presente convenzione quadro;

Nell'ambito della Convenzione entrambe le parti si impegnano a svolgere di comune accordo a dare la massima diffusione agli eventi.

Art. 4 - Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Art. 5 - Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 6 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 7 - Responsabilità delle parti

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le parti.

Art. 8 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda). L'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l'atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda).

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere documentate sulle norme di cui al Regolamento (UE) 679/2016, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché degli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità Garante circa il trattamento dei dati personali effettuati in virtù dell'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) 679/2016 e D. Lgs. 196/2003.

Nello specifico, le parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali connessi all'esecuzione della presente convenzione adottando le misure di sicurezza ritenute adeguate a scongiurare possibili rischi sul trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 679/2016.

Nel frangente, i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui della presente convenzione e per l'adempimento di obblighi informativi posti a carico del Conservatorio dalla normativa in vigore.

Art. 10 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata con accordo delle parti per il successivo triennio. Non è ammesso il tacito rinnovo..

Art. 11 – Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione della presente convenzione e per quanto da essa non previsto, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile o a norme di legge vigenti e in caso di controversia non risolvibile in via amichevole le parti individueranno in via esclusiva un arbitro unico nominato in applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, previo esperimento del tentativo di mediazione presso la Camera Arbitrale di Venezia stessa.

Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di accettare integralmente le disposizioni del Codice Etico adottato dall'Amministrazione reperibile al link <https://www.conservatorioveneziasp.it/wp-content/uploads/2023/03/Codice-Etico.pdf> e di rispettarne i contenuti.

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D.

- Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Data e luogo Venezia, 28 aprile 2023

Per il I.I.S. Vendramin Corner

Il legale rappresentante

Ing. Michelangelo Lamonica



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michelangelo Lamonica". The signature is written in a cursive style.

Per il Conservatorio

Il legale rappresentante

Avv. Fabio Moretti